



Ministero delle Imprese e del Made in Italy



Ministero dell'Economia e delle finanze



Regione Calabria

Allegato 1

SECONDO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE CALABRIA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. Giuseppe Bronzino, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Atto integrativo, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze, codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Roberto Ciciani, Capo della Direzione VI – “Interventi Finanziari nell'Economia” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Atto integrativo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX Settembre 97 - 00187 Roma

E

la Regione Calabria, con sede in Catanzaro, Viale Europa, Località Germaneto, codice fiscale n. 022053940793, rappresentata dal dott. Paolo Praticò Dirigente Generale Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Calabria.

PREMESSO CHE:

- 1) il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Calabria hanno sottoscritto, in data 23 ottobre 2018, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “*Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*”, un accordo (nel seguito, *Accordo*) per la costituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel seguito, *Fondo*), di una sezione, denominata “Sezione speciale regione Calabria”, alla quale affluiscono contributi versati dalla Regione, per un importo di euro 5.000.000,00, rivenienti da risorse del POR FESR Calabria 2014-2020, che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- 2) con la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del TFUE (nel seguito, *quadro temporaneo*);
- 3) con Atto aggiuntivo, sottoscritto in data 3 gennaio 2022, all'Accordo istitutivo della Sezione speciale regione Calabria tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Calabria è stata estesa l'operatività della Sezione speciale regione Calabria alle disposizioni previste dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (nel seguito, *decreto liquidità*) nell'ambito di applicazione del *quadro temporaneo*;
- 4) con il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le “*Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti*” è avviata, a partire dal 1° gennaio 2021, la programmazione europea per il periodo 2021-2027;
- 5) la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” (nel seguito, *legge di bilancio 2022*), ha prorogato al 30 giugno 2022 tutte le misure previste all'articolo 13, comma 1 e comma 12-bis del *decreto liquidità* e ha stabilito, a partire dal 1° luglio fino al

31 dicembre 2022, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 55, della medesima *legge di bilancio 2022*, in materia di concessione delle garanzie a valere sul *Fondo*;

- 6) con la comunicazione C(2022) 1890 *final*, del 23 marzo 2022, la Commissione europea ha adottato un Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (nel seguito, *Temporary Crisis Framework*), successivamente modificata con comunicazione della Commissione C(2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022 e con comunicazione C(2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022, che ha prorogato il suddetto quadro temporaneo al 31 dicembre 2023;
- 7) con la decisione C(2022) 5607 del 29 luglio 2022, la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.103403 – *TCF: Loan guarantees for SMEs and small midcaps*, volto a sostenere, attraverso la concessione di garanzie, gli operatori economici colpiti direttamente o indirettamente dalla crisi connessa al conflitto in Ucraina;
- 8) il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e inerenti alla crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.81 (nel seguito, *decreto-legge Aiuti*), relativo al rafforzamento delle misure a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese, in considerazione delle esigenze derivanti dalle conseguenze economiche scaturite dal conflitto in Ucraina e, in particolare, l'articolo 16, che, introducendo il comma 55-*bis* all'articolo 1 della *legge di bilancio 2022*, ha previsto la concessione della garanzia da parte del *Fondo*, nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti alle imprese destinati a finalità di investimento o alla copertura dei costi del capitale di esercizio, finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici;
- 9) il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (nel seguito, *decreto-legge Aiuti-ter*), all'articolo 3, comma 3, ha stabilito che la garanzia del *Fondo* su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 del decreto medesimo, e nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del *Fondo* allegate al decreto del Ministro dell' sviluppo economico 12 febbraio 2019;

- 10) la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” (nel seguito, *legge di bilancio 2023*), all’articolo 1, comma 392, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia, previsto dall’articolo 1, comma 55, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso *Fondo*, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi Ucraina, di cui all’articolo 1, comma 55-bis, della *legge di bilancio 2022*;
- 11) con il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, la denominazione del Ministero dello sviluppo economico, attribuita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stata sostituita con Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- 12) con la deliberazione di Giunta regionale n. 206 del 30 maggio 2022, la Regione Calabria ha incrementato la dotazione finanziaria dell’azione 3.6.1 del POR FESR 2014/2020 con un importo pari a 10.000.000,00 di euro destinati, da un lato, a integrare la Sezione speciale regione Calabria del *Fondo* e, dall’altro, all’attivazione di un nuovo strumento finanziario relativo a un fondo di *equity investment* a supporto delle imprese, successivamente istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 1° settembre 2022, con una dotazione di euro 3.000.000,00;
- 13) con la nota n. 545046 del 5 dicembre 2022, la Regione Calabria ha presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy istanza di incremento della dotazione della Sezione speciale regione Calabria del *Fondo* per euro 7.000.000,00, utilizzando le residue risorse di cui alla surrichiamata deliberazione n. 206/2022;
- 14) con nota n. 0413911 del 07-12-2022, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato alla Regione Calabria il proprio consenso all’incremento della dotazione di cui alla predetta nota n. 545046/2022, per effetto del quale la dotazione finanziaria della Sezione speciale si attesta a complessivi euro 12.000.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- a) la Regione Calabria, al fine di assicurare adeguato supporto alle imprese calabresi in risposta all’attuale situazione di emergenza economica per il rincaro energia legato al protrarsi del conflitto in Ucraina, intende attribuire l’intera dotazione integrativa delle risorse della Sezione speciale regione Calabria, pari a euro 7.000.000,00, alle operazioni di garanzia *loan by loan*;
- b) in coerenza con la volontà espressa dalla Regione Calabria, le *Parti* ritengono opportuno apportare modifiche all’*Accordo*, al fine di rafforzare l’operatività della Sezione speciale regione Calabria del *Fondo*, valorizzando le opzioni di intervento del *Fondo* medesimo ai sensi della disciplina prevista dal *decreto-legge Aiuti-ter* e dalla *legge di bilancio 2023*, per l’intero periodo di loro vigenza;

- c) le regole di semplificazione relative all'implementazione degli strumenti finanziari nel periodo di programmazione 2021-2027, introdotte all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento 2021/1060 richiamato nelle premesse, consentono di attuare la Sezione speciale regione Calabria in continuità con l'attuale periodo di programmazione, ferma restando la conformità dello strumento finanziario alle regole di attuazione adottate nell'ambito di tale periodo.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Disposizioni e norme di riferimento)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo e costituiscono, altresì, disposizioni e norme di riferimento dell'*Accordo*, come successivamente modificato e integrato.

Articolo 2.

(Modifiche all'Accordo)

1. All'*Accordo* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 sono modificate e integrate le seguenti definizioni:

i) "Organismo Intermedio": il Ministero dello sviluppo economico, come rinominato in Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che agisce sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, ai sensi dell'articolo 2, sub) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;

j) "Parti": il Ministero dello sviluppo economico, come rinominato in Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione;

l) "professionisti": le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni;

b) all'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Alla Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020 del Fondo affluiscono, inoltre, contributi pari a euro 7.000.000,00 versati dalla Regione, rinvenienti da risorse del POR FESR Calabria 2014-2020 che concorrono a incrementare la dotazione del Fondo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tali contributi sono versati dalla *Regione*, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) N. 1303/2023, sul conto intestato al Ministero di cui al comma 4.”;

c) i commi 1 e 3 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

1. “Gli interventi di garanzia della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai *soggetti beneficiari*, finalizzate al finanziamento di investimenti, ovvero al finanziamento del capitale circolante, connesso a un progetto di sviluppo aziendale o a esigenze di liquidità, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalle pertinenti normative europee per le risorse dei fondi strutturali.
3. Ai fini del rilascio della garanzia della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, l'operazione finanziaria di cui al comma 1, deve essere riferita alla sede principale del *soggetto beneficiario*, ovvero all'unità locale, ubicata nel territorio della *Regione*.”;

d) all'articolo 13, secondo comma, è aggiunta la frase “fatto salvo quanto previsto all'articolo 15”;

e) dopo l'articolo 14-*bis* dell'*Accordo* è aggiunto il seguente:

“Art. 14-*ter*.

(Disciplina transitoria connessa alle misure di contrasto alla crisi energetica)

1. Sulla base della normativa vigente del *Fondo* indicata nelle premesse, in deroga a quanto previsto agli articoli 4 e 5 dell'Accordo sottoscritto in data 23 ottobre 2018, come successivamente modificato e integrato, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, fino al 31 dicembre 2023 o, salvo proroghe, fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed europea, opera, sia in *garanzia diretta* che in *riassicurazione*, sostenendo, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalle pertinenti normative europee per le risorse dei fondi strutturali :

- a) le operazioni ammissibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del *decreto-legge Aiuti-ter*, la cui garanzia è concessa su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, nella misura massima dell'80 per cento o del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, rispettivamente per la *garanzia diretta* o per la *riassicurazione*, in

favore di tutti i *soggetti beneficiari*, indipendentemente dalla fascia di valutazione di cui alla Parte IX, delle *disposizioni operative*;

- b) le operazioni finanziarie relative a imprese che, nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina, siano state danneggiate dal conflitto in corso e la cui garanzia è rilasciata ai sensi del *Temporary Crisis Framework*;
- c) le operazioni ammissibili sulla base delle ordinarie misure fissate dalla vigente normativa del *Fondo*, in applicazione alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 1, comma 55, della *legge di bilancio 2022*.

2. Con riferimento alle operazioni finanziarie di cui al comma 1, la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, interviene:

- a) a copertura del 75 per cento della garanzia complessivamente rilasciata dal *Fondo* sull'operazione finanziaria, ai sensi e con le misure di cui al medesimo comma 1, rimanendo a carico del *Fondo* la copertura della rimanente quota del 25 per cento;
- b) incrementando, altresì, al fine di rafforzare l'intervento del *Fondo*, la percentuale di copertura delle garanzie da esso concesse, sia in *garanzia diretta* che in *riassicurazione*, rispettivamente fino alle misure massime previste dalla vigente disciplina nazionale ed europea.

3. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'*Accordo*, nonché le pertinenti previsioni di cui alle *disposizioni operative del Fondo*.”;

f) è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 15.

(*Continuità nel periodo di programmazione 2021-2027*)

1. La *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, disciplinata dal presente *Accordo*, proseguirà la propria operatività, a sostegno dei *soggetti beneficiari* e in continuità con l'attuale periodo di programmazione, nel periodo di programmazione 2021-2027. In tal caso, come disposto all'articolo 68 del regolamento 2021/1060, l'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione.”

Art. 3.
(Durata)

1. Il presente Atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 4.
(Testo coordinato dell'Accordo)

1. Il testo dell'Accordo coordinato con le modifiche apportate ai sensi del presente Atto integrativo è riportato in allegato al presente Atto.

Il presente Atto, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Roma,

per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Dott. Giuseppe Bronzino

per il Ministero dell'economia e delle finanze

dott. Roberto Ciciani

per la Regione Calabria

dott. Poalo Praticò

ALLEGATO – TESTO COORDINATO

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ORA, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY), IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE CALABRIA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero dello sviluppo economico (ora, Ministero delle Imprese e del Made in Italy), codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. Carlo Sappino, nato a Roma il 12.07.1955 C.F. SPPCRL55L12H501V, Direttore generale per gli incentivi alle imprese (nel seguito, “MiSE-DGIAP”), domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico (ora, Ministero delle Imprese e del Made in Italy) – Viale America, 201 - 00144 Roma,

il Ministero dell'economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Giuseppe Maresca, Capo della Direzione VI – “Operazioni finanziarie- analisi di conformità con la normativa UE” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

E

la Regione Calabria, con sede in Catanzaro, Viale Europa Loc. Germaneto, codice fiscale numero 022053940793, rappresentata dal dott. Paolo Praticò nato a Reggio Calabria (RC) il 16/11/1967, Dirigente Generale Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive,

VISTI

- a) il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito ‘FESR’) e le disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- b) il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

- c) il regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014, di integrazione al regolamento (UE) n. 1303/2013;
- d) il regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- e) il regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- f) l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità intraprese dall'Italia per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito 'fondi SIE') secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;
- g) la delibera di Giunta regionale n. 445 del 11.10/2018, relativa all'individuazione del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese quale Organismo Intermedio per l'Azione 3.6.1 del POR FESR FSE Calabria 2014-2020;

PREMESSO CHE:

- a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- b) con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
- c) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni

- e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- d)* il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;
- e)* il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti finanziamenti Nuova Sabatini) "possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo";
- f)* con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei finanziamenti Nuova Sabatini ai fini dell'accesso al

- Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- g) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2016, n. 291, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Sabatini;
 - h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i finanziamenti Nuova Sabatini agli altri interventi del Fondo di garanzia;
 - i) l'Azione 3.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci” del POR FESR FSE Calabria 2014-2020 è finalizzata al potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci;
 - j) la Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, ha completato e presentato al Comitato di Sorveglianza, in data 10/07/2018, la valutazione ex ante relativa allo strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione 3.6.1 del POR Calabria FSE FSE 2014-2020;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI
STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.
(*Premesse*)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2.
(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Consiglio di gestione*”: il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;

- b) *controgaranzia*”: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;
- c) *“decreto di riforma del Fondo”*: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, recante le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i “finanziamenti Nuova Sabatini” agli altri interventi del Fondo;
- d) *“decreto fund raising”*: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
- e) *“disposizioni operative”*: le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo”, adottate dal Consiglio di gestione e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- f) *“Fondo”*: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;
- g) *“garanzia diretta”*: la garanzia concessa dal Fondo direttamente al soggetto finanziatore. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
- h) *“Gestore”*: il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall’Amministrazione Centrale in conformità con l’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) *“Organismo Intermedio”*: il Ministero dello sviluppo economico, come rinominato in Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che agisce sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, ai sensi dell’articolo 2, sub) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;

- j) “*Parti*”: il Ministero dello sviluppo economico, come rinominato in Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione;
- k) “*PMI*”: le microimprese, piccole e medie imprese, così come definite dall’Allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea;
- l) “*professionisti*”: le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- m) “*Regione*”: la Regione Calabria;
- n) “*riassicurazione*”: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;
- o) “*Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*”: la Sezione della Regione Calabria del Fondo, istituita ai sensi del presente Accordo e alimentata dai contributi versati dalla Regione;
- p) “*soggetti beneficiari*”: le PMI e i professionisti aventi la sede legale e almeno un’unità produttiva ubicate nel territorio della Regione;
- q) “*confidi*”: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti:
 - i. all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del *TUB* o
 - ii. nell’elenco previsto dall’articolo 112 del *TUB*, come novellato dal decreto legislativo n. 141 del 2010.

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni operative.

Art. 3. (Contributi)

1. Nell’ambito del Fondo, è istituita, ai sensi dell’articolo 2 del *decreto fund raising*, la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, dotata di propria contabilità separata, nella quale confluiscono i fondi assegnati dal PO FESR FSE 2014-2020 per l’Obiettivo Tematico 3, Azione 3.6.1, per un corrispondente importo di euro 5.000.000 (cinquemilioni/00).

2. La dotazione finanziaria della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* può essere ulteriormente integrata, in qualsiasi momento, su istanza della *Regione* in ragione dei tiraggi e dei fabbisogni fatti registrare dallo strumento finanziario, al fine di fornire un maggior sostegno ai *soggetti beneficiari* nell’accesso al credito.

3. I contributi sono versati dalla *Regione* in conformità con le disposizioni di cui

all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

4. La prima quota, pari al 25% dei contributi di cui al comma 1, è versata, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra l'Autorità di Gestione del POR FESR FSE Calabria 2014-2020 e il Ministero dello sviluppo economico (ora, Ministero delle Imprese e del Made in Italy), per la delega, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, delle funzioni di *Organismo Intermedio*, sul conto di contabilità speciale n. 1726 "Interventi aree depresse" intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN IT23B0100003245348200001726 e da quest'ultimo riversata sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato "MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI", aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

5. Le successive quote dei contributi di cui al comma 1 sono versate dalla *Regione*, sul medesimo conto corrente di cui al comma 4, successivamente alla comunicazione inviata dal *Gestore* alla medesima *Regione* e alle altre *Parti*, con la quale viene data informazione del raggiungimento dei target di spesa ammissibile previsti dal richiamato articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e richiesto il pagamento intermedio.

5-bis. Alla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* del *Fondo* affluiscono, inoltre, contributi pari a euro 7.000.000,00 versati dalla *Regione*, rinvenienti da risorse del POR FESR Calabria 2014-2020 che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo* ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tali contributi sono versati dalla *Regione*, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) N. 1303/2023, sul conto intestato al Ministero di cui al comma 4.

Art. 4.

(Modalità di intervento della Sezione e soggetti beneficiari)

1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del *Fondo* e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le *disposizioni operative*, gli interventi della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* sono finalizzati al rafforzamento dell'intervento del *Fondo* in favore dei soggetti beneficiari.

2. Ai fini di cui al comma 1, la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* opera, unitamente al *Fondo*, mediante interventi di *garanzia diretta*, di *riassicurazione* e di *controgaranzia*, incrementando le misure di garanzia del *Fondo* stabilite dal *decreto di riforma* del *Fondo* sulla base di quanto previsto all'articolo 5 del presente Accordo.

Art. 5.

(Misure di copertura della Sezione speciale)

1. Fermo restando il limite di importo massimo garantito previsto dal *decreto di riforma del Fondo*, la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* interviene finanziando, ove possibile tenuto conto delle ordinarie misure di garanzia previste dal medesimo *decreto di riforma del Fondo*, l'incremento di copertura necessario a portare:

a) al 70 per cento la misura della *garanzia diretta* in favore dei soggetti beneficiari di “media dimensione”;

b) all’80 per cento la misura della *garanzia diretta* in favore dei soggetti beneficiari di “micro e piccola dimensione”, nonché dei *soggetti beneficiari*, anche se di “media dimensione”, rientranti nella definizione di “impresa femminile”, di “impresa sociale” o di “impresa artigiana”;

c) al 90 per cento la misura della *riassicurazione* e della connessa misura della controgaranzia, fatti salvi i casi in cui la misura della controgaranzia sia già fissata a un più alto valore dal decreto di riforma del Fondo, in favore di tutti i soggetti beneficiari.

Art. 6.

(*Requisiti delle operazioni finanziarie*)

1. Gli interventi di garanzia della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai *soggetti beneficiari*, finalizzate al finanziamento di investimenti, ovvero al finanziamento del capitale circolante, connesso a un progetto di sviluppo aziendale o a esigenze di liquidità, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalle pertinenti normative europee per le risorse dei fondi strutturali.

2. Non sono ammissibili all’intervento della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi.

3. Ai fini del rilascio della garanzia della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, l’operazione finanziaria di cui al comma 1, deve essere riferita alla sede principale del *soggetto beneficiario*, ovvero all’unità locale, ubicata nel territorio della *Regione*.

Art. 7.

(*Avvio dell’operatività*)

1. L’avvio dell’operatività della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* è subordinato alle due seguenti condizioni:

a) avvenuto accreditamento dei contributi relativi alla prima quota, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 4;

b) entrata in vigore delle “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo” di cui all’articolo 12, comma 1, del *decreto di riforma del Fondo*.

2. Verificate entrambe le condizioni di cui al comma 1, l’avvio dell’operatività è disposto con comunicazione del *Gestore* alle *Parti*. Dell’avvio dell’operatività della *Sezione speciale* è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it), del Ministero dello sviluppo economico (ora, Ministero delle Imprese e del Made in Italy) (www.mise.gov.it) e della *Regione Calabria* (www.regione.calabria.it), i cui Enti provvederanno ognuno per la propria competenza.

Art. 8.

(Accantonamenti per il rischio)

1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* il *Gestore* opera, a valere sulla medesima Sezione, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio applicando la misura prevista, in relazione alla medesima operazione finanziaria, per il *Fondo*, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il *Consiglio di gestione*, ai fini della sana e prudente gestione della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020* e del *Fondo*, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, può deliberare, su proposta del *Gestore*, più elevate misure di accantonamento a valere sulla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, in ragione dei livelli effettivi di rischiosità associati agli impieghi della medesima Sezione.

Art. 9.

(Gestione della Sezione)

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione finanziaria della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, il *Gestore* ne dà immediata comunicazione alla *Regione* e al Ministero dello sviluppo economico (ora, Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

2. Il *Gestore*, qualora non riceva formale comunicazione da parte della *Regione*, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico (ora, Ministero delle Imprese e del Made in Italy), di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, dandone immediata comunicazione alle *Parti*.

Art. 10.

(Compensi per la gestione)

1. Per la gestione della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* sono riconosciute al *Gestore* le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico (ora, Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e il *Gestore*, per gli interventi di garanzia del *Fondo*. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* in misura proporzionale all'importo garantito dalla medesima Sezione speciale e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'articolo 13, commi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e, comunque, nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 12 del medesimo regolamento.

2. Alla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* non sono imputati costi di gestione. Tali costi, ancorché totalmente o parzialmente imputabili a operazioni finanziarie garantite dalla *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, sono posti interamente a carico della dotazione finanziaria del *Fondo*.

Art. 11.

(Liquidazione delle perdite)

1. La *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite nella misura della percentuale di garanzia dalla stessa rilasciata e nel limite dell'importo massimo garantito dalla medesima Sezione. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* copre:

a) nel caso di *garanzia diretta*, l'ammontare dell'esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario;

b) nel caso di garanzia prestata a un garante di primo livello, la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore (*riassicurazione*), ovvero la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore qualora il garante di primo livello non sia in grado di adempiere, nei confronti del soggetto finanziatore, l'obbligazione di garanzia (*controgaranzia*).

2. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del *Fondo*.

Art. 12.

(Attività di monitoraggio della Sezione Speciale)

1. Il Ministero dello sviluppo economico (ora, Ministero delle Imprese e del Made in Italy), quale *Organismo intermedio* provvede alla trasmissione alla Banca Dati Unitaria dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (BDU-IGRUE), secondo il tracciato PUC 2014-2020, dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento delle iniziative finanziate con risorse della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020* per i successivi adempimenti di validazione da parte dell'Autorità di Gestione e nel rispetto delle previsioni del sistema nazionale di monitoraggio bimestrale per il conferimento dei dati.

2. L'Autorità di Gestione riceve, entro il termine che sarà indicato nell'ambito di specifiche comunicazioni, comunque non inferiore a trenta giorni, le informazioni eventualmente richieste ai sensi della normativa nazionale e comunitaria relative alle azioni delegate, ivi comprese quelle necessarie per elaborare la Relazione di Attuazione Annuale del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché la relazione specifica di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, da redigere secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento (UE) n.821/2014.

3. Fatte salve le funzioni delegate al Ministero dello sviluppo economico (ora, Ministero delle Imprese e del Made in Italy), quale *Organismo Intermedio*, il *Consiglio di gestione*,

attraverso il *Gestore*, informa le *Parti* circa l'andamento della *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020* mediante la trasmissione di report sull'operatività della Sezione speciale, secondo modalità e tempistiche concordate tra Ministero dello sviluppo economico (ora, Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e la *Regione*.

4. I report di cui al comma 3 sono predisposti dal *Gestore* e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla *Sezione Speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, alle sofferenze e alle perdite.

Art. 13.

(Disposizioni per la liquidazione della Sezione Speciale)

1. Le risorse che risultano impegnate alla data di chiusura del periodo di ammissibilità della spesa del POR FESR FSE Calabria 2014 – 2020 e che si renderanno disponibili successivamente alla predetta data, potranno, previo accordo con l'amministrazione regionale, essere impiegate dal *Gestore* per fornire nuove garanzie in favore dei *soggetti beneficiari*, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Le risorse della *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020* che, alla fine del periodo di ammissibilità della spesa del POR FESR FSE Calabria 2014 – 2020, non dovessero risultare impegnate, sono restituite alla *Regione*, con modalità e termini definiti tra le medesime *Parti*, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.

Art. 14.

(Foro competente)

1. Per eventuali controversie relative al presente Accordo è competente il Foro di Roma.

Art. 14-bis.

(Disciplina transitoria connessa all'emergenza Covid-19)

1. In deroga a quanto previsto agli articoli 4 e 5 dell'Accordo sottoscritto in data 23 ottobre 2018, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale regione Calabria*, fino al 30 giugno 2022 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, intervenga, nell'ambito del regime di aiuti SA.56966-2020/N e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti della dotazione finanziaria della medesima sezione speciale, a copertura del 20 per cento della garanzia complessivamente rilasciata dal *Fondo*, rimanendo a carico del *Fondo* la copertura della rimanente quota dell'80 per cento, in relazione alle:

- a) operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-bis;
- b) operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-bis;

c) operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-bis;

2. Le operazioni finanziarie sostenute dalla *Sezione speciale regione Calabria*, in coerenza con le modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 apportate dal regolamento (UE) 2020/460, possono essere concesse ai *soggetti beneficiari*, a fronte di investimenti ovvero per esigenze di capitale circolante, anche qualora non connesse a un progetto di sviluppo aziendale ma ai fabbisogni di liquidità derivanti dalla crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, fermo restando che l'operazione finanziaria deve essere, comunque, riferita alla sede principale, ovvero all'unità locale, ubicata sul territorio della *Regione*.

3. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'Accordo sottoscritto in data 23 ottobre 2018, nonché le pertinenti previsioni di cui all'articolo 13 del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-bis.

4. Il presente articolo ha efficacia fino al 30 giugno 2022 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea per le misure temporanee di intervento del *Fondo* contenute nel decreto liquidità. Alla scadenza del predetto termine non sarà più deliberata alcuna nuova operazione a valere sulla disciplina di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione del medesimo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Art. 14-ter.

(Disciplina transitoria connessa alle misure di contrasto alla crisi energetica)

1. Sulla base della normativa vigente del *Fondo* indicata nelle premesse, in deroga a quanto previsto agli articoli 4 e 5 dell'Accordo sottoscritto in data 23 ottobre 2018, come successivamente modificato e integrato, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, fino al 31 dicembre 2023 o, salvo proroghe, fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed europea, opera, sia in *garanzia diretta* che in *riassicurazione*, sostenendo, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalle pertinenti normative europee per le risorse dei fondi strutturali:

a) le operazioni ammissibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del *decreto-legge Aiuti-ter*, la cui garanzia è concessa su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, nella misura massima dell'80 per cento o del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, rispettivamente per la *garanzia diretta* o per la *riassicurazione*, in favore di tutti i *soggetti beneficiari*, indipendentemente dalla fascia di valutazione di cui alla Parte IX, delle *disposizioni operative*;

- b) le operazioni finanziarie relative a imprese che, nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina, siano state danneggiate dal conflitto in corso e la cui garanzia è rilasciata ai sensi del *Temporary Crisis Framework*;
 - c) le operazioni ammissibili sulla base delle ordinarie misure fissate dalla vigente normativa del *Fondo*, in applicazione alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 1, comma 55, della *legge di bilancio 2022*.
2. Con riferimento alle operazioni finanziarie di cui al comma 1, la *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, interviene:
- a) a copertura del 75 per cento della garanzia complessivamente rilasciata dal *Fondo* sull'operazione finanziaria, ai sensi e con le misure di cui al medesimo comma 1, rimanendo a carico del *Fondo* la copertura della rimanente quota del 25 per cento;
 - b) incrementando, altresì, al fine di rafforzare l'intervento del *Fondo*, la percentuale di copertura delle garanzie da esso concesse, sia in *garanzia diretta* che in *riassicurazione*, rispettivamente fino alle misure massime previste dalla vigente disciplina nazionale ed europea.
3. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'*Accordo*, nonché le pertinenti previsioni di cui alle *disposizioni operative* del *Fondo*.

Art. 15.

(Continuità nel periodo di programmazione 2021-2027)

1. La *Sezione speciale Calabria POR FESR 2014-2020*, disciplinata dal presente *Accordo*, proseguirà la propria operatività, a sostegno dei *soggetti beneficiari* e in continuità con l'attuale periodo di programmazione, nel periodo di programmazione 2021-2027. In tal caso, come disposto all'articolo 68 del regolamento 2021/1060, l'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione.